

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 2 luglio 2020.

Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 30, comma 14-*bis*, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso art. 30, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo art. 30;

Visto l'art. 30, comma 14-*quater* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che dispone, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter*, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2020, risultano disponibili per le finalità di cui al presente decreto euro 37.500.000,00 sul capitolo 7351 «Contributi a favore dei comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, a ciascun comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari importo;

Considerato che l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, è pari ad euro 19.329,89;

Rilevato altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso;

Considerata la necessità di provvedere al riparto delle risorse tra i comuni in conformità con le disposizioni sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

*Ripartizione dei contributi
per l'anno 2020*

1. In applicazione del comma 14-*bis* dell'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è assegnato, per l'anno 2020, un contributo dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato 1) al presente decreto, per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso.

3. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, trovano applicazione, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019.

4. Con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sono dettate le disposizioni operative per la fruizione del contributo di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

20A03615

